



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

RIUNIONE GIOVEDÌ 22 GENNAIO 2009 ORE 12.30

1) Ricorso Sig. PELLEGRINI Domenico

INAMMISSIBILE

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 4 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 CGS (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 29/CDN del 23.10.08)

2) Ricorso A.S.D. CARLIN'S BOYS

INAMMISSIBILE il ricorso avverso la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 alla reclamante.

avverso le sanzioni:

- inibizione per anni 1 al Sig. Castagno Lucio
- ammenda di .€3.000.00 alla reclamante,

inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale dell'11.9.2008 - nota n. 1042/1389pf07-08/AM/ma (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 43/CDN del 10.12.2008)

RESPINGE il ricorso avverso la sanzione dell'inibizione inflitta al signor Castagno Lucio.

3) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. dell'A.S.D. AURORA

INAMMISSIBILE

avverso decisioni merito gara Astra/Aurora del 2.11.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 21 del 3.12.2008)

4) Ricorso A.S.D. AUGUSTA F.C.

RESPINTO

avverso le sanzioni:

- ammenda di €1.000,00 alla reclamante;
- inibizione fino al 31.1.2009 al sig.

Santanello Giovanni,

inflitte seguito gara Augusta/Luparense Calcio a Cinque del 6.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 253 dell'8.12.2008)

**5) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. INAMMISSIBILE
dell'A.S.D. PEONIA RIPOSTO**

avverso decisioni merito gara Fiumefreddese/Peonia Riposto del 27.9.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 108 del 13.11.2008)

**6) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. INAMMISSIBILE
U.S.D. BARRACUDA**

avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto avverso le sanzioni dell'inibizione per mesi sei al Sig. Leonardo Tortorelli e l'ammenda di €1.800,00 alla società inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 20/CDN del 24.09.20089)

**7) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. INAMMISSIBILE
U.S.D. MONASTERACE**

avverso le sanzioni:

- n. 2 giornate di squalifica campo da gioco;
- €600,00 ammenda ;
- inibizione dirigente Ussia Andrea sino al 29.6.2009

(Delibera del Giudice Sportivo Com. Uff. n. 48 del 30.10.2008 e Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 58 del 19.11.08)